



COMUNE DI CADEO

PROVINCIA DI PIACENZA

RUE

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

L.R. 24 Marzo 2000 n. 20 - art. 28



SCHEDE DEI VINCOLI

Il Sindaco
Avv. Marco Bricconi

L'Ass. Urbanistica
Giovanni Cerioni

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marta Pagliarulo

Progettista
dott. arch.
Stefano Tamengo

Responsabile
Ufficio di Piano
Geom. Pielruigi Agosti

Consulenza esterna
Componenti ambientale e sismica
AMBITER srl - Via Nicolodi 5/a
Parma

Adozione: Delibera C.C. n. del
Approvazione: Delibera C.C. n. del

Scala

Allegato

Comune di Cadeo

Provincia di Piacenza

Comune di Cadeo

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.)

SCHEDA DEI VINCOLI

AMBITER s.r.l.

v. Nicolodi, 5/a 43126 – Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

DIREZIONE TECNICA

dott. geol. Giorgio Neri

A CURA DI

dott. amb. Davide Gerevini

dott. amb. Lorenza Costa

dott. amb. Roberto Bertinelli

CODIFICA

1 3 9 8 - v s t - 0 1 / 1 4

ELABORATO

DESCRIZIONE

Schede dei vincoli

04							
03							
02							
01	Nov. 2014	D. Gerevini	L. Costa	R. Bertinelli	D. Gerevini	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE			VERIFICA	APPROV.	DESCRIZIONE

	RESP. ARCHIVIAZIONE	COMMESSA
1398_VST_Schede vincoli_rev01-00.doc	LC	1398

INDICE

FASCE FLUVIALI (PAI).....	3
FASCIA A – FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (S1)	3
FASCIA B – FASCIA DI ESONDAZIONE (S2).....	4
FASCIA C – AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (S3)	5
FASCE FLUVIALI (PTCP).....	6
FASCIA A – FASCIA DI DEFLUSSO – INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D’ACQUA (S4).....	6
FASCIA B – FASCIA DI ESONDAZIONE – ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D’ACQUA (S5)	7
FASCIA C – FASCIA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA – ZONE DI RISPETTO DELL’AMBITO FLUVIALE (S6).....	8
FASCIA DI INTEGRAZIONE DELL’AMBITO FLUVIALE (FASCIA I) E FASCIA FLUVIALE DI RILEVANZA LOCALE (FASCIA L) (S7).....	9
FASCE FLUVIALI COMUNALI.....	10
FASCIA B COMUNALE (S8).....	10
ZONE DI RISCHIO DA PSC (S9)	11
FASCIA DI RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE (S10)	12
ZONA DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI.....	13
ZONA DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI (S11).....	13
ZONE DI VULNERABILITÀ DA NITRATI (ZVN) (S12)	14
ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE	15
FASCE DI RISPETTO DEI POZZI (S13)	15
EMERGENZE NATURALI DELLA FALDA- RISORGIVE (S14)	17
AREE DI RICARICA – SETTORE B – RICARICA INDIRECTA (S15).....	18
AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO.....	20
ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO (S16)	20
ZONE DI TUTELA DELLA STRUTTURA CENTURIATA (AMBITI CON PRESENZA DI ELEMENTI DIFFUSI - ELEMENTI LOCALIZZATI) (S17)	22
INSEDIAMENTI STORICI.....	23
ZONE URBANE STORICHE E STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE NON URBANE (S18)	23
AMBITI DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE	24
ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO E TESTIMONIALE (S19)	24

VIABILITÀ STORICA (S20)	26
ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO	27
ZONE BOSCADE (S21).....	27
ELEMENTI LINEARI (S22).....	29
PROGETTI DI TUTELA, RECUPERO, VALORIZZAZIONE E AREE DI PROGETTO (S23)	30
UNITÀ DI PAESAGGIO (S24)	31
VINCOLO PAESAGGISTICO 150 M DALLA SPONDA DEI CORSI D'ACQUA PUBBLICI (ART. 142 D.LGS 42/2004 E S.M.I.) (S25).....	32
VINCOLI INFRASTRUTTURALI.....	33
FASCIA DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIA (S26)	33
FASCIA DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI E CORRIDOI DI FATTIBILITÀ ELETTRODOTTI (S27)	35
FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (S28).....	36
FASCIA DI RISPETTO DEI DEPURATORI (S29).....	37
ZONE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO (S30)	38
FASCIA DI RISPETTO DELLE EMITTENTI RADIO – TV (S31).....	39
FASCIA DI RISPETTO DEI METANODOTTI (S32).....	40

FASCE FLUVIALI (PAI)**Fascia A – Fascia di deflusso della piena (S1)****Riferimento normativo**

art. 28 e 29 PAI

Descrizione

La fascia A è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

Disposizioni normative

Nella Fascia A è obiettivo prioritario garantire le condizioni di sicurezza, assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Nella Fascia A sono, di norma, vietate:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio;
- b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue;
- d. le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone;
- e. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Gli interventi consentiti debbono, in ogni caso, assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Con Rep. N. 207 del 12/04/2012 è stata raggiunta l'intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI, per cui le disposizioni normative previste dal PAI sono incluse all'interno delle disposizioni normative del PTCP. Questa condizione non si applica nei tratti fluviali esterni al campo di validità *dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI*, in cui trovano contestuale applicazione le norme di PTCP e PAI, secondo il principio di precauzione.

All'interno della Fascia A – Fascia di deflusso della piena si applicano anche, ove presenti, le Zone di rischio individuate dal PSC e riportate in successiva scheda.

Fascia B – Fascia di esondazione (S2)**Riferimento normativo**

art. 28 e 30 PAI

Descrizione

La Fascia B, esterna alla Fascia A, è costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento).

Disposizioni normative

Nella Fascia B è obiettivo prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Nella Fascia B sono vietati:

- a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invasore, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invasore in area idraulicamente equivalente;
- b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Con Rep. N. 207 del 12/04/2012 è stata raggiunta l'intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI, per cui le disposizioni normative previste dal PAI sono incluse all'interno delle disposizioni normative del PTCP. Questa condizione non si applica nei tratti fluviali esterni al campo di validità *dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI*, in cui trovano contestuale applicazione le norme di PTCP e PAI, secondo il principio di precauzione.

All'interno della Fascia B – Fascia di esondazione si applicano anche, ove presenti, le Zone di rischio individuate dal PSC e riportate in successiva scheda.

Fascia C – Area di inondazione per piena catastrofica (S3)**Riferimento normativo**

art. 28 e 31 PAI

Descrizione

La Fascia C è costituita dalla porzione di territorio esterna alla Fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

Il PAI indica, inoltre, nelle cartografie Piano il "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C".

Disposizioni normative

Nella Fascia C è obiettivo prioritario integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione di Programmi di previsione e prevenzione.

Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", si applicano le disposizioni relative alla fascia B fino al collaudo delle opere idrauliche programmate per la difesa del territorio.

Con Rep. N. 207 del 12/04/2012 è stata raggiunta l'intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI, per cui le disposizioni normative previste dal PAI sono incluse all'interno delle disposizioni normative del PTCP. Questa condizione non si applica nei tratti fluviali esterni al campo di validità *dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI*, in cui trovano contestuale applicazione le norme di PTCP e PAI, secondo il principio di precauzione.

All'interno della Fascia C – Area di inondazione per piena catastrofica, nonché nei territori della Fascia C delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", si applicano anche, ove presenti, le Zone di rischio individuate dal PSC e riportate in successiva scheda.

FASCE FLUVIALI (PTCP)**Fascia A – Fascia di deflusso – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (S4)****Riferimento normativo**

art. 11 PTCP

Descrizione

La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:

- zona A1, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini;
- zona A2, alveo di piena;
- zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.

Disposizioni normative

Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.

Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A, di norma, non sono ammessi :

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo;
- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue;
- la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto

Con Rep. N. 207 del 12/04/2012 è stata raggiunta l'intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI, per cui le disposizioni normative previste dal PAI sono incluse all'interno delle disposizioni normative del PTCP. Questa condizione non si applica nei tratti fluviali esterni al campo di validità *dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI*, in cui trovano contestuale applicazione le norme di PTCP e PAI, secondo il principio di precauzione.

All'interno della Fascia A – Fascia di deflusso – Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua, si applicano anche, ove presenti e compatibilmente con quanto previsto dal presente articolo, le Zone di rischio individuate dal PSC e riportate in successiva scheda.

Fascia B – Fascia di esondazione – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (S5)**Riferimento normativo**

art. 12 PTCP

Descrizione

La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni. La fascia B è suddivisa nelle seguenti zone:

- zona B1 - di conservazione del sistema fluviale;
- zona B2 - di recupero ambientale del sistema fluviale;
- zona B3 - ad elevato grado di antropizzazione.

Nel territorio comunale di Cadeo è presente solamente la zona B3.

Disposizioni normative

Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali ed ambientali del sistema fluviale. Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B non sono ammessi:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo;
- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti;
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, ancorché contenuti in contenitori impermeabilizzati.

Con Rep. N. 207 del 12/04/2012 è stata raggiunta l'intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI, per cui le disposizioni normative previste dal PAI sono incluse all'interno delle disposizioni normative del PTCP. Questa condizione non si applica nei tratti fluviali esterni al campo di validità *dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI*, in cui trovano contestuale applicazione le norme di PTCP e PAI, secondo il principio di precauzione.

All'interno della Fascia B – Fascia di esondazione – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua, si applicano anche, ove presenti e compatibilmente con quanto previsto dal presente articolo, le Zone di rischio individuate dal PSC e riportate in successiva scheda.

Fascia C – Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale (S6)**Riferimento normativo**

art. 13 PTCP

Descrizione

La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali e si articola nelle seguenti zone:

- zona C1 - extrarginale o protetta da difese idrauliche;
- zona C2 - non protetta da difese idrauliche.

Sono, inoltre, individuate le condizioni di eventuale inadeguatezza locale della funzione di contenimento della piena assegnata alla fascia B, rilevata a seguito di accertati fenomeni di alluvionamento ovvero sulla base della valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale (aree classificate come fascia C poste a tergo del limite di progetto di fascia B).

Disposizioni normative

Nella fascia C l'obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all'adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l'ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione.

Le aree classificate come fascia C poste a tergo del limite di progetto di fascia B, fino all'avvenuto adeguamento strutturale da parte delle Autorità idrauliche preposte, opportunamente validato, sono disciplinate cautelativamente secondo la normativa prevista per la fascia B oppure, ad esito dello studio del rischio, secondo una disciplina commisurata allo stato di rischio rilevato ed inserita nello strumento di pianificazione comunale. Con Rep. N. 207 del 12/04/2012 è stata raggiunta l'intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI, per cui le disposizioni normative previste dal PAI sono incluse all'interno delle disposizioni normative del PTCP. Questa condizione non si applica nei tratti fluviali esterni al campo di validità *dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI*, in cui trovano contestuale applicazione le norme di PTCP e PAI, secondo il principio di precauzione.

All'interno della Fascia C – Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale e delle aree classificate come fascia C poste a tergo del limite di progetto di fascia B, si applicano anche, ove presenti e compatibilmente con quanto previsto dal presente articolo, le Zone di rischio individuate dal PSC e riportate in successiva scheda.

Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I) e Fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L) (S7)**Riferimento normativo**

art. 14 PTCP

art. 12 PSC

Descrizione

La fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fasce I), comprende l'alveo attivo e la porzione di territorio adiacente a specifici tratti del corso d'acqua, caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, non interessati cartograficamente dalle fasce A, B o C, ma significativi nel contesto territoriale di riferimento.

La fascia I può essere articolata, a livello comunale, nelle seguenti zone:

- zona I1, corrispondente all'alveo attivo o inciso, come definito dalla Circolare n. 780/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- zona I2, corrispondente alla zona di integrazione, la cui ampiezza dovrà essere indicativamente intorno ai 25 m per lato, ovvero essere rapportata allo stato dei luoghi, senza scendere al di sotto dei 10 m per lato.

Il PSC del Comune di Cadeo individua la *Zona E - Fascia di integrazione dell'ambito fluviale – Alveo Rio Fontana e Canale Bosco* e la *Zona F - Fascia di integrazione dell'ambito fluviale – Recupero Ambientale Alveo Rio Fontana e Canale Bosco*.

Le fasce fluviali di rilevanza locale (fasce L) possono essere definite dal Comune, in considerazione delle conoscenze e dei rilievi compiuti nel proprio territorio, al fine di sottoporre ad ulteriori tutele le aree contermini al reticolo naturale e artificiale.

Il PSC del Comune di Cadeo individua la *Zona D di tutela di valenza comunale - Potenziamento del corridoi ecologico fluviale*.

Disposizioni normative

Nella fascia di integrazione dell'ambito fluviale l'obiettivo è escludere tutte le attività non compatibili con un razionale uso del suolo, che comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi.

Le fasce fluviali di rilevanza locale sono definite a livello comunale con l'obiettivo di ampliare le aree riservate alla divagazione fluviale, preservare elementi e luoghi riferibili al paesaggio fluviale e sviluppare corridoi ecologici fluviali, compatibilmente con gli usi antropici esistenti.

In particolare, le Zone D, E ed F sono disciplinate dall'articolo 12 del PSC.

FASCE FLUVIALI COMUNALI**Fascia B comunale (S8)****Riferimento normativo**

art. 12 PSC

Descrizione

In sede di redazione del PSC del Comune di Cadeo è stata introdotta una fascia fluviale B a livello comunale, che include ulteriori aree non comprese nelle fasce A, B e C del PTCP e del PAI, interessando un'area di possibile allagamento a causa della difficoltà di deflusso a valle delle acque per condizioni di insufficiente officiosità di un manufatto (ponte).

Disposizioni normative

Nelle aree incluse nella fascia B comunale valgono le disposizioni di cui all'articolo 12 del PSC. In particolare, sono vietati:

- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, fatto salvo quanto previsto al art 29 comma 3, let. I delle NTA del PAI;
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Zone di rischio da PSC (S9)**Riferimento normativo**

art. 11 e 12 PSC

Descrizione

In sede di redazione del PSC del Comune di Cadeo è stato condotto uno specifico studio idraulico volto ad indagare le condizioni di rischio presenti nelle aree comprese in fascia C sottese al "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" e più in generale all'interno delle aree del territorio urbanizzato interne o prossime alle fasce fluviali. Il PSC individua le seguenti classi di rischio:

- R1 "rischio moderato";
- R2 "rischio medio";
- R3 "rischio elevato";
- R4 "rischio molto elevato".

Disposizioni normative

La classificazione del rischio opera in modo differente a seconda del territorio in cui ricade. Nei territori in Fascia A e B, ricadenti all'interno del centro abitato, e nei territori della fascia C, delimitati internamente con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" è possibile derogare alle disposizioni di cui alle "Fasce fluviali (PAI)" e, compatibilmente con la disciplina di cui alle "Fasce fluviali (PTCP)", applicare la disciplina indicata al PSC, art.12, paragrafo "Prescrizioni per le aree inserite in zona di valutazione del rischio idraulico R1 – R2 – R3 – R4".

Le suddette disposizioni valgono solo a condizione che sia raggiunta l'intesa di cui agli articoli 31 e 39 delle Norme del PAI. Fino al raggiungimento dell'Intesa, nelle aree comprese nella Fascia A, B, C e "B di progetto" non può essere applicata alcuna deroga alle disposizioni previste nel paragrafo "Fasce PAI".

Fascia di rispetto delle acque pubbliche (S10)**Riferimenti normativi**

R.D. 523/1904

art. 11 PSC

Descrizione

La fascia di rispetto di 10 m sui corsi d'acqua pubblici ai sensi dell'art 96 del Regio Decreto n.523 del 1904 nel Comune di Cadeo è applicata ai seguenti corsi d'acqua:

- il Torrente Chiavenna,
- il Torrente Chero,
- il Torrente Riglio;
- il Rio della Fontana;
- lo Scolo Ravacolla;
- lo Scolo Segno;
- lo Scolo Crosa.

Disposizioni normative

In tali fasce si applicano le seguenti disposizioni:

- divieto di eseguire dissodamenti ed arature;
- divieto di eseguire rinterri in alveo, manomissioni della vegetazione esistente (salvo con apposita autorizzazione); i proprietari frontisti sono tenuti a garantire l'efficienza idraulica dei fossi impedendo il crollo di alberature o materiali in alveo, evitando ostruzioni e rinterri anche involontari;
- è vietata ogni nuova costruzione, anche temporanea, nonché l'ampliamento di quelle esistenti;
- è vietata l'impermeabilizzazione del suolo;
- è vietata la perforazione di pozzi di qualsiasi tipo.

ZONA DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI**Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (S11)****Riferimento normativo**

Art. 36 bis PTCP

Descrizione

Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono caratterizzate da condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il paesaggio dell'alta pianura piacentina.

Disposizioni normative

Nelle Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono vietati:

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati;
- l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile.

Zone di vulnerabilità da nitrati (ZVN) (S12)

Riferimento normativo

art. 34 PTCP

art. 13 PSC

Descrizione

Le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) sono zone in cui, per le caratteristiche idrogeologiche del territorio, le acque sotterranee sono particolarmente sensibili a fenomeni di inquinamento da nitrati.

Disposizioni normative

Nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) è perseguita la tutela qualitativa delle acque, con riferimento alla disciplina degli scarichi, alla disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue, con particolare riferimento alla tutela delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.

ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE**Fasce di rispetto dei pozzi (S13)****Riferimento normativo**

art. 35 PTCP

art. 34 PSC

D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., art.94

Descrizione

Le aree di tutela delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, sono suddivise in:

- zone di tutela assoluta delle captazioni o derivazioni: area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, essa deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione;
- zone di rispetto delle captazioni o derivazioni: costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa; in assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Nel Comune di Cadeo le zone di rispetto sono individuate con criterio geometrico.

Disposizioni normative

La zona di tutela assoluta deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e. aree cimiteriali;
- f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- h. gestione di rifiuti;
- i. stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

Fasce di rispetto dei pozzi (S13)

- j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - k. pozzi perdenti;
 - l. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
-

Emergenze naturali della falda- Risorgive (S14)**Riferimento normativo**

art. 36 PTCP

art. 8 e 13 PSC

Descrizione

Le aree interessate dalle risorgive, fontanili e dalle sorgenti rappresentano le emergenze naturali della falda, nel territorio di pedecollina-pianura.

Disposizioni normative

Le emergenze naturali della falda sono indicative di luoghi ad elevata vulnerabilità delle acque all'inquinamento ed ambiti di riqualificazione ecologica, per i quali valgono le seguenti disposizioni:

- a. non sono ammessi interventi e/o immissioni suscettibili di alterare il sistema idraulico del capofonte e il relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione;
- b. non è consentita l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone o comunque nocive per l'ambiente acquatico, limitandone lo sviluppo qualora già presenti;
- c. non è consentita l'utilizzazione di fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici in un intorno di almeno 10 metri dalle risorgive e dalle sorgenti;
- d. in adiacenza alle risorgive, nonché alle sorgenti di valenza naturalistica, è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 metri dalla testa del fontanile o dalla sorgente;
- e. in corrispondenza o in prossimità delle emergenze è vietata l'installazione di sostegni per infrastrutture e la collocazione di impianti tecnologici non amovibili;
- f. sugli edifici esistenti in prossimità delle emergenze sono ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale e ristrutturazione;
- g. non sono consentite opere di nuova urbanizzazione e di edificazione in genere per un raggio di almeno 50 metri dalla testa del fontanile;
- h. le zone coltivate limitrofe a tali ambienti costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in favore del mantenimento e della gestione, su seminativi ritirati dalla produzione, di aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato;
- i. sono favorite operazioni di prelievo guidate e manutenzione conservativa non meccanizzata tese alla salvaguardia dell'emergenza d'acqua, allo spurgo periodico del fondo dell'invaso ed alla tutela delle biodiversità presenti, anche attraverso incremento della vegetazione igrofila spondale o di formazioni siepate più esterne, con funzione di schermatura perimetrale.

Aree di ricarica – Settore B – ricarica indiretta (S15)**Riferimento normativo**

art.35 PTCP

Descrizione

Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono costituite dai seguenti settori di ricarica degli acquiferi:

- tipo A - settore caratterizzato da ricarica diretta della falda;
- tipo B - settore di ricarica indiretta della falda;
- tipo C - bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B;
- tipo D - fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea.

Nel territorio del Comune di Cadeo è presente il solo settore di ricarica di tipo B.

Disposizioni normative

Nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura valgono le seguenti prescrizioni:

- in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
- in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del PTA, i Comuni dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio e favoriscono la delocalizzazione dei centri di pericolo;
- in tutti i settori delle aree di ricarica della falda devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C, ai sensi del D.Lgs. n. 258/1992, e tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;
- nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
 - fatte salve le previsioni di livello sovracomunale, le aree di nuova edificazione devono essere pianificate dai Comuni nell'ambito dei PSC o PRG, conformemente a quanto disciplinato dalla successiva Parte terza, con l'obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico;
 - nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica definendo le attività consentite, prioritariamente

Aree di ricarica – Settore B – ricarica indiretta (S15)

tramite l'esclusione dei centri di pericolo di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, e le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e viarie.

- nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i Comuni e l'ATO, secondo le rispettive competenze, devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale;
 - nei settori di ricarica di tipo A, B e D, l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. n. 471/1999;
 - nei settori di ricarica di tipo B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. n. 471/1999, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale.
-

AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO**Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (S16)****Riferimento normativo**

art. 22 PTCP

art. 17 PSC

D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1, lettera m

Descrizione

I beni di interesse storico-archeologico comprendono le presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero la presenza di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali, le presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti, le preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa, oltre a qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno a tali zone. Tali beni sono riconducibili alle seguenti categorie:

- a. "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
- b.1 "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora interessati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
- b.2 "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico.

Nel territorio del Comune di Cadeo è presente un solo "complesso archeologico".

Disposizioni normative

Le aree di cui alla lettera "a" e le aree sulle quali vige un decreto di vincolo specifico sono soggette a vincolo archeologico di tutela consistente nel divieto di nuova edificazione.

Sul patrimonio edilizio esistente, negli ambiti di cui alla lettera "a", sono ammesse esclusivamente, previa comunicazione alla Soprintendenza competente, le seguenti tipologie di interventi edilizi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;

Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (S16)

- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- ripristino tipologico;
- demolizione senza ricostruzione di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

L'area di cui alla lettera "a" presente nel territorio comunale rientra, inoltre, tra quelle sottoposte a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1, lettera m); i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Zone di tutela della struttura centuriata (ambiti con presenza di elementi diffusi - elementi localizzati) (S17)**Riferimento normativo**

art. 23 PTCP

art. 17 PSC

Descrizione

Le zone di tutela della struttura centuriata comprendono le aree rurali caratterizzate da una particolare concentrazione di elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana. Tali zone sono suddivise in:

- ambiti con presenza di elementi diffusi;
- elementi localizzati.

Disposizioni normative

Negli ambiti con presenza di elementi diffusi è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione e andranno comunque motivate la scelte dell'intervento.

Nelle zone di tutela della struttura centuriata sono consentiti:

- gli intervento sui manufatti edilizi esistenti, se ammessi dallo strumento urbanistico comunale;
- il completamento delle opere pubbliche in corso;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento;
- la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

Il PSC specifica che nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione:

- a) è vietato alterare e modificare anche parzialmente le caratteristiche fisiche, tipologiche e costruttive di tali elementi;
- b) qualsiasi intervento sulla maglia viaria poderale e interpoderale deve essere finalizzato esclusivamente alla manutenzione della maglia stessa, senza alterarne le dimensioni e i tracciati;
- c) qualsiasi intervento finalizzato alla manutenzione, all'ampliamento e al rifacimento delle opere infrastrutturali connesse agli usi agricoli deve rispettare gli elementi lineari e puntuali della centuriazione;
- d) è vietato interrare, tombinare e modificare con nuove canalizzazioni i corsi d'acqua naturali e artificiali esistenti.

INSEDIAMENTI STORICI**Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane (S18)****Riferimento normativo**

art. 24 PTCP

art. 16 PSC

Descrizione

Le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane sono costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione, nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica. Tali insediamenti sono classificati in relazione alla loro struttura morfologica, alla loro dimensione ed al loro valore storico-architettonico ed ambientale in:

- a. tessuti agglomerati principali;
- b. tessuti agglomerati
- c. tessuti non agglomerati;
- d. nuclei principali;
- e. nuclei secondari.

Nel territorio del Comune di Cadeo sono, in particolare, presenti "tessuti agglomerati" (Cadeo) e "tessuti non agglomerati" (Saliceto).

Disposizioni normative

Il Comune è tenuto ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico definendo la perimetrazione degli insediamenti storici, al fine di verificare la sussistenza delle zone urbane storiche, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, e di dettarne la specifica disciplina.

Il PSC recepisce i sistemi e gli immobili oggetto di tutela demandando la relativa disciplina di tutela al RUE. Il PSC demanda al POC gli eventuali interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani.

AMBITI DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE**Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (S19)****Riferimento normativo**

art. 25 PTCP

art. 17bis PSC

art. 18 PSC

Descrizione

Gli elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale sono articolati in:

- architettura religiosa ed assistenziale (chiese, oratori, santuari, monasteri, conventi, ospedali);
- architettura votiva e funeraria (edicole, pievi, cappelle, cimiteri);
- architettura fortificata e militare (castelli, rocche, torri, case torri);
- architettura civile (palazzi, ville);
- architettura rurale (residenze coloniche ed annessi agricoli, tipologie dei vari ambienti antropici);
- architettura paleoindustriale (fornaci, mulini, ponti, miniere, pozzi, caseifici, manufatti idraulici ed opifici);
- architettura vegetale (parchi, giardini, orti);
- architettura geologica.

Sono individuati gli edifici vincolati ai sensi dell'art 10 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (art.10 comma 1 e comma 3 lettera a); comunque sono vincolate le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico particolarmente importante appartenenti ad enti o istituti pubblici e a persone giuridiche private nonché appartenenti a soggetti diversi da quelli precedentemente indicati.

Sono, inoltre, individuati quali complessi storico testimoniali alcune aree del territorio nel quale sono insediati immobili non facenti parte dei centri storici ma che, data la loro rilevanza, importanza e riconoscibilità costituiscono ambiti di interesse culturale e testimoniale.

Le principali strutture censite nel territorio comunale di Cadeo sono riconducibili alle categorie di architettura religiosa ed assistenziale, architettura votiva e funeraria, architettura fortificata e militare, architettura civile, architettura rurale e architettura vegetale.

Disposizioni normative

Per tali beni sono perseguiti i seguenti obiettivi:

- a. salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e delle tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale;
- b. riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originarie e limitando la realizzazione di nuove costruzioni.

Le cose immobili e mobili indicate all'art.10 comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni e tutti gli immobili di proprietà dello stato, delle regioni e degli altri enti territoriali sono sottoposte alle disposizioni dell'art.12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. fino a quando non è stata effettuata la verifica di cui al comma 2 dell'art.12. Per tutti gli interventi sugli edifici di interesse

Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (S19)

storico non sono ammesse trasformazioni che alterino le caratteristiche originarie sia dal punto di vista tipologico, strutturale e costruttivo.

Gli interventi previsti sui complessi storico testimoniali sono volti alla conservazione e alla valorizzazione di tali immobili, nel rispetto delle caratteristiche ambientali degli ambiti in cui sono inseriti, attraverso il recupero ed il riuso e la trasformazione del patrimonio edilizio. Per tutti gli interventi sugli edifici di interesse storico non sono ammesse trasformazioni che alterino le caratteristiche originarie dal punto di vista tipologico e, quanto possibile, costruttivo.

Viabilità storica (S20)**Riferimento normativo**

art. 27 PTCP

Descrizione

La viabilità storica extraurbana è suddivisa nelle seguenti categorie:

- a. percorsi consolidati;
- b. tracce di percorsi;
- c. elementi nodali di mobilità storica (ponti, guadi o attraversamenti, passi o valichi).

Disposizioni normative

Relativamente ai tratti di viabilità storica valgono le seguenti disposizioni:

- a. sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- b. sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
- c. in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico;
- d. è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO**Zone boscate (S21)****Riferimento normativo**

art. 8 PTCP

art. 17 PSC

D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1, lettera g

Descrizione

Sono comprese nell'assetto vegetazionale le formazioni estese e lineari, nonché i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

Il sistema vegetazionale è composto dai seguenti elementi:

- a. area forestale (fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente identificabile o molto irregolare, compresi i castagneti da frutto abbandonati, arbusteti, aree percorse da incendi, aree temporaneamente prive di vegetazione a causa di frane o danni da eventi meteorici);
- b. area agricola (castagneti da frutto coltivati, pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno);
- c. elementi lineari (formazioni lineari).

Le zone boscate sono definite come le *superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna* (Definizioni – Regolamento di polizia forestale).

Disposizioni normative

Nei terreni coperti da boschi o foreste, fatte salve le prescrizioni di massima e polizia forestale, sono ammessi esclusivamente le seguenti attività, nel rispetto delle specifiche normative di settore:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale;
- gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente e gli interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali;
- le normali attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco;
- le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo;
- le attività escursionistiche e del tempo libero.

Gli interventi ammessi devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- a. rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- b. essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione

Zone boscate (S21)

delle infrastrutture di servizio;

- c. essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi.

Le zone boscate rientrano, inoltre, tra quelle sottoposte a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1, lettera g); i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Elementi lineari (S22)**Riferimento normativo**

art. 8 e 9 PTCP

art. 9 PSC

Descrizione

Sono comprese nell'assetto vegetazionale le formazioni estese e lineari, nonché i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

Il sistema vegetazionale è composto dai seguenti elementi:

- a. aree forestale (fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente identificabile o molto irregolare, compresi i castagneti da frutto abbandonati, arbusteti, aree percorse da incendi, aree temporaneamente prive di vegetazione a causa di frane o danni da eventi meteorici);
- b. area agricola (castagneti da frutto coltivati, pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno);
- c. elementi lineari (formazioni lineari).

Disposizioni normative

Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, non potranno essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio il quale potrà dettare una specifica disciplina regolamentare.

Il PSC prevede inoltre che:

- a. i filari rilevati in ambito rurale di lunghezza superiore ai 20 m non possano esser manomessi; eventuali interventi manutentivi e relativi alla messa in sicurezza delle singole piante, devono essere descritti in una relazione tecnica che ne motivi la opportunità/necessità che viene trasmessa all'ufficio tecnico comunale per l'approvazione;
- b. nei limiti dal mantenimento della funzionalità idraulica, il comune si impegna a definire con il consorzio "Bacini Piacentini di Levante" dei progetti specifici per la creazione e/o potenziamento delle fasce vegetate lungo i canali gestiti da tale Ente;
- c. lungo i corsi d'acqua minori, inclusi nell'elenco dei corsi d'acqua pubblici (DR n. 8285 del 13 maggio 1937) si deve tendere al potenziamento e/o alla ricostituzione della vegetazione ripariale.

Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto (S23)**Riferimento normativo**

art. 53 PTCP

Descrizione

Nell'ambito dei Progetti di tutela, recupero e valorizzazione sono perimetrare le "Aree di progetto" meritevoli di approfondite valutazioni da effettuare in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici comunali, per la tutela di flora e fauna.

Disposizioni normative

In sede di formazione degli strumenti urbanistici devono essere svolte analisi specifiche delle "Aree di progetto", allo scopo di individuare l'effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi ricompresi. Le analisi e le prescrizioni coordinate di progetto dovranno riguardare in particolare:

- a geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico presente;
- b assetto vegetazionale;
- c qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico;
- d criticità insistenti sul sistema;
- e obiettivi dei progetti di valorizzazione.

Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida provinciali per la formazione della Rete ecologica.

Unità di paesaggio (S24)**Riferimento normativo**

Art. 54 PTCP

Art. 14 PSC

Descrizione

Le Unità di paesaggio costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distinte ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.

Il territorio del Comune di Cadeo ricade nelle seguenti Unità di Paesaggio:

- **2a** – Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina – sub unità dell'alta pianura;
- **3a** - Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina – sub unità della bassa pianura;
- **3b** - Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina – sub unità della bassa pianura centuriata;
- **16c** - Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati – sistema urbanizzato Fiorenzuola, Cadeo, Pontenure ed Alseno.

Disposizioni normative

Per ciascuna Unità di paesaggio devono essere rispettate gli "indirizzi" e le "raccomandazioni" contenute nelle relative Schede descrittive (allegato N6 del PTCP).

Vincolo paesaggistico 150 m dalla sponda dei corsi d'acqua pubblici (art. 142 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) (S25)**Riferimento normativo**

Art. 17 PSC

D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1, lettera c

Descrizione

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna sono tutelati per il loro interesse paesaggistico (D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1, lettera c).

Nel territorio del Comune di Cadeo sono presenti i seguenti corsi d'acqua pubblici:

- Torrente Chiavenna per 10,5 km;
- Torrente Chero per 3,9 km;
- Torrente Riglio per 6,6 km;
- Rio della Fontana per 4,2 km;
- Scolo Ravacolla per 7,7 km;
- Scolo Crosa per 3,9 km
- Scolo Segno per 6,6 km.

Disposizioni normative

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

VINCOLI INFRASTRUTTURALI**Fascia di rispetto stradale e ferroviaria (S26)****Riferimento normativo**

D.Lgs n. 285/1992

art. 36 PSC

DPR 753 del 11/07/1980

art. 37 PSC

Descrizione

Le fasce di rispetto alla viabilità di interesse sovracomunale e comunale perseguono l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nonché di mantenere una fascia ineditata utilizzabile per la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde. Le disposizioni relative alle fasce di rispetto si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati e alla classificazione delle strade previste dal nuovo Codice della strada.

Le fasce di rispetto ferroviarie, di ampiezza pari a 30 m per lato, intorno ai tracciati ferroviari presenti nel territorio comunale (ferrovia storica Milano-Bologna e linea TAV) sono finalizzate ad impedire la realizzazione di costruzioni che pregiudichino la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

Disposizioni normative

Il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 495 16 dicembre 1992 art.26-28) stabilisce fasce di rispetto stradale che variano in base alla classificazione delle strade. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a. aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b. costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c. impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

In particolare, fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 60 m per le strade di tipo A;
- b. 40 m per le strade di tipo B;
- c. 30 m per le strade di tipo C;
- d. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
- e. 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

Specifiche disposizioni sono dettate per la messa a dimora di siepi o piante, per la costruzione di muri di cinta o recinzioni, per l'escavazione.

Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi

Fascia di rispetto stradale e ferroviaria (S26)

specie ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m dal limite di occupazione della più vicina rotaia. Sono consentite deroghe alla predetta distanza, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980.

Fascia di rispetto degli elettrodotti e corridoi di fattibilità elettrodotti (S27)**Riferimento normativo**

L.R. 30/2000 e s.m.i.

DDMM 29/05/2008

Art. 39 PSC

Descrizione

In attesa della comunicazione, ai sensi della normativa vigente in materia (DDMM 29/05/2008), da parte dei Gestori delle linee ad alta e a media tensione presenti nel territorio comunale dell'ampiezza delle Distanze di prima approssimazione (Dpa), sono individuate le ampiezze delle fasce di rispetto ai sensi della previgente normativa, con riferimento al limite di 0,5 μ T (riportato nel PSC vigente).

Tali fasce saranno sostituite nella cartografia dei vincoli dalla rappresentazione delle Dpa con riferimento agli obiettivi di qualità di esposizione all'induzione magnetica pari a 3 μ T, ai sensi della normativa vigente non appena comunicate dai Gestori delle linee elettriche.

I corridoi di fattibilità elettrodotti individuano le porzioni di territorio interessate dalla previsione di realizzazione di una nuova linea per il trasporto dell'energia.

Disposizioni normative

Non è consentita alcuna nuova destinazione d'uso che richieda la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto dell'obiettivo di qualità. I corridoi di fattibilità sono preventivamente soggetti a tale restrizione.

Fascia di rispetto cimiteriale (S28)

Riferimento normativo

R.D. 1265/1934

art. 40 PSC

Descrizione

Le fasce di rispetto cimiteriali, di ampiezza pari a 200 m, sono individuate nell'intorno dei cimiteri presenti nel territorio comunale con la finalità di garantire la futura espansione del cimitero, di garantire il decoro del luogo di culto, nonché di assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi insalubri.

Disposizioni normative

È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m dal perimetro dell'impianto cimiteriale, fatta salva la possibilità di ridurre la fascia fino a 50 m mediante delibera del Consiglio Comunale e parere favorevole dell'ASL.

Fascia di rispetto dei depuratori (S29)

Riferimento normativo

Del. Com. Min. 4/02/77 All. 4

art. 35 PSC

Descrizione

Le fasce di rispetto dei depuratori, di ampiezza pari a 100 m, sono individuate nell'intorno degli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo presenti nel territorio comunale e perseguono le finalità di assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi insalubri (rumori, odori molesti, patogeni, ecc.).

Disposizioni normative

Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri.

Zone di protezione dall'inquinamento luminoso (S30)

Riferimento normativo

art. 70 PTCP

LR 19/2003

D.G.R. n. 1688/2013

Descrizione

Le "zone di protezione dall'inquinamento luminoso" sono costituite da:

- a. le aree che costituiscono il sistema provinciale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- b. le aree attorno agli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o provinciale.

Il territorio del Comune di Cadeo è interessato dalla "zona di protezione dall'inquinamento luminoso" di un osservatorio di rilevanza provinciale (Osservatorio Alberoni, Piacenza) di raggio pari a 10 km.

Disposizioni normative

All'interno delle "zone di protezione dall'inquinamento luminoso" tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati devono essere eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, ai sensi della Direttiva regionale n. 1688/2013.

Fascia di rispetto delle emittenti radio – TV (S31)

Riferimento normativo

L.R.30/2000

D.G.R. n.197/2001

Descrizione

La fascia di rispetto delle emittenti radio - TV, di ampiezza pari a 300 m, è individuata nell'intorno degli impianti per le emittenti radio – televisive presenti nel territorio comunale al fine di limitare l'esposizione della popolazione a potenziali condizioni di inquinamento elettromagnetico.

Nel territorio del Comune di Cadeo è presente un'emittente radio (località Fontana fredda – Strada Tartaglia).

Disposizioni normative

Ai sensi della LR. 30/2000 e s.m.i., all'interno della fascia di rispetto di 300 metri degli impianti per le emittenti radio - televisive fissata dalla direttiva per l'applicazione della LR.30/2000 (DGR n.197/2001), gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile.

Fascia di rispetto dei metanodotti (S32)

Riferimento normativo

D.M. 24.11.1948 e s.m.i.

D.M. 17.04.2008

Descrizione

La fascia di rispetto dei metanodotti è stabilita dal Gestore e dipende dalla pressione di esercizio, dal diametro della condotta, dalla natura del terreno di posa e dal tipo di manufatto esistente con la finalità di garantire la preservazione dell'infrastruttura.

Per i metanodotti presenti nel Comune di Cadeo si rimanda allo stralcio cartografico di seguito riportato (linee in rosso), nel quale sono evidenziate anche le ampiezze delle fasce di rispetto per ciascuna tratta (comprese tra 10 e 20 metri per lato, evidenziate in blu).

Disposizioni normative

Nelle fasce di rispetto dei metanodotti l'edificazione e più in generale le attività di scavo e che determinano la movimentazione di terreno sono subordinate al parere dell'Ente gestore dell'infrastruttura.

